

2. LUOGO DELL'ASSEMBLEA E PARTECIPAZIONE

È necessaria la presenza fisica del soggetto verbalizzante (segretario o notaio) nel luogo di svolgimento dell'assemblea tenuta esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione oppure mediante Rappresentante Designato dalla società? Aggiornata il 10 marzo 2021

Si pone il problema di come debba essere applicata la clausola statutaria che preveda la presenza del soggetto verbalizzante nel luogo di convocazione dell'assemblea, in caso di svolgimento dell'assemblea esclusivamente con mezzi di telecomunicazione.

In base all'interpretazione data dalla massima del Consiglio notarile di Milano n. 187 circa il fatto che nel caso di assemblea tenuta esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione non c'è un luogo fisico di convocazione, la stessa massima precisa che qualora l'avviso di convocazione preveda esclusivamente la partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico di svolgimento o indicandolo ma senza che nessuno possa accedervi non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo; in tali circostanze "il segretario verbalizzante assiste alla riunione assembleare solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile".

Nel caso di intervento in assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato e l'utilizzo di mezzi telecomunicazione la massima n. 188 del Consiglio notarile di Milano ha inoltre affermato che risulteranno collegati da remoto tutti gli aventi diritto e cioè, tipicamente i componenti degli organi sociali, il rappresentante designato e il segretario e il notaio.